



ORIGINALE

COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA Provincia di Lecco

IMPEGNO N.

N. 29 Reg.

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER L'ANNO 2024 (L.27 DICEMBRE 2019, N. 160)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di dicembre alle ore 20.30 , nella sala delle adunanze consiliari del Comune, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito in Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria, di prima convocazione, ed in seduta Pubblica.

Risultano alle 20.30:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTI
Sidoti Patrizio	SINDACO	Presente
Pellegatta Giancarla	CONSIGLIERE	Presente
Bartesaghi Laura	CONSIGLIERE	Presente
Bonacina Pietro	CONSIGLIERE	Presente
Castelnuovo Marta	CONSIGLIERE	Presente
Bartesaghi Maria	CONSIGLIERE	Presente
Sala Alessia Cinzia	CONSIGLIERE	Assente
Galdabini Alessandra L.	CONSIGLIERE	Presente
Bartesaghi Federica	CONSIGLIERE	Presente
Marsigli Luca	CONSIGLIERE	Presente
Ferrero Rosanna	CONSIGLIERE	Presente

TOTALE PRESENTI: 10 TOTALE ASSENTI: 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Arch. Patrizio Sidoti nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. Giuseppe Parente

DELIBERA N. 29 /2023 di Consiglio Comunale

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER L'ANNO 2024 (L.27 DICEMBRE 2019, N. 160)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto allegata al presente atto già depositata agli atti;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Revisore;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000,

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano;

PRESENTI	10	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L., Bonacina, Castelnuovo, Bartesaghi M., Galdabini A.L., Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero
ASSENTI	1	Sala
ASTENUTI	0	
VOTANTI	10	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L., Bonacina, Castelnuovo, Bartesaghi M., Galdabini A.L. , Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero
FAVOREVOLI	10	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L., Bonacina, Castelnuovo, Bartesaghi M., Galdabini A.L , Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero
CONTRARI	0	

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa nel testo allegato al presente atto.

Dopodiché, stante l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano;

PRESENTI	10	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L., Bonacina, Castelnuovo, Bartesaghi M., Galdabini A.L, Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero
ASSENTI	1	Sala
ASTENUTI	0	
VOTANTI	10	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L., Bonacina, Castelnuovo, Bartesaghi M., Galdabini A.L , Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero
FAVOREVOLI	10	Sidoti, Pellegatta, Bartesaghi L., Bonacina, Castelnuovo, Bartesaghi M., Galdabini A.L , Bartesaghi F., Marsigli, Ferrero
CONTRARI	0	

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Allegati:

- proposta di deliberazione;
- Parere Responsabile del Servizio Economico Finanziario
- Parere del Revisore;

IL SINDACO

Sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: **ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER L'ANNO 2024 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 749 che “... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*”
- al comma 750, che “... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 751, che “... *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*”;
- al comma 752, che “... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 753, che “... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*”;
- al comma 754, che “... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...*”;

- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, *“... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”*;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale *“... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”*;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

Considerato che la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del citato decreto *“... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”*;

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura “ordinaria”;

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

VERIFICATO che, al momento, pur essendo stato emanato in data 7 luglio 2023 il decreto di cui al richiamato comma 756, non è ancora possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU per l'anno 2024, e pertanto non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

EVIDENZIATO che, per le motivazioni di cui al punto precedente, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2024, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale di cui sopra a mente del quale *"... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ..."*, il quale ultimo prevede che *"... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ..."*;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale *"...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,*

recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”;

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...”;*
- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 1 del 14.1.2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

DELIBERA

1. di **approvare/confermare**, per l'anno di imposta **2024**, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU:

Aliquota/Detrazione	Misura
Abitazione principali e relative pertinenze: cat.A1-A8-A9 - DETRAZIONE € 200,00	5,25 ./..
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in comodato gratuito con contratto registrato , a titolo di abitazione principale a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che vi siano residenti, con il possesso dei requisiti previsti dal comma 10, art. 1, Legge stabilità 2016	5,50 ./..
Aliquota ridotta unità immobiliari destinate ad abitazione concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, che ivi abbiano la residenza	5,50 ./..
Aliquota ordinaria	8,60 ./..
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	10,30 ./..
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	8,60 ./..
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 ./..

2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
4. di stimare in € 618.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 107.794,46 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
5. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

IL SINDACO
Arch. P. Sidoti

Allegato alla deliberazione
Del Consiglio Comunale
n. 29 del **19.12.2023**

COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER L'ANNO 2024 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

Ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267, si esprime il seguente parere:

p. IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

in ordine alla regolarità contabile.

parere favorevole per quanto di competenza.

Li, 19.12.2023



**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**
Rag. Monica Riva

COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA

PROVINCIA DI

LECCO L'ORGANO

DI REVISIONE

Verbale n. 17 del 16/12/2023

**OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE " ALIQUOTE E
DETRAZIONI
I.M.U. PER L'ANNO 2024 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)."**

La sottoscritta dott.ssa Livia Trincherò, in qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Annone di Brianza;

Premesso che l'art. 1, c. 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30 aprile 2023;

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER L'ANNO 2024 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).";

Visti:

- l'art. 239 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), inerente alle funzioni dell'Organo di Revisione;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- le discipline del tributo in oggetto;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER L'ANNO 2024 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)".

Almenno San Bartolomeo, 16/12/2023

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

dott.ssa Livia Trincherò



Letto, confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Pellegatta Giancarla

IL PRESIDENTE
Arch. Patrizio Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Parente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 27.01.2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 27.01.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Parente

N. 0

27.01.2024

Dott. Giuseppe Parente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva il decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Lì 27.01.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Parente